



## Regione Lombardia

---

DECRETO N. 5498

Del 15/05/2017

---

Identificativo Atto n. 70

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE "MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2017" RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 3 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

---

## ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

#### VISTI:

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 del 11.05.2017 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017;
- Il Decreto MIPAAF prot.n. 2766 del 12 maggio 2017 recante "Modifica del decreto Mipaaf del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017";
- Circolare AGEA prot. 41659 del 15.05.2017 avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla Circolare AGEA prot. n. 14300 del 17.02.2017 – Presentazione DU 2017".

**RICHIAMATO** il D.d.U.O. del 3 aprile 2017 n. 3692 della Direzione Organismo Pagatore Regionale – recante l'approvazione delle "Disposizioni per la presentazione della domanda unica di pagamento 2017" riguardante i pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno istituiti dal Reg. (UE) n.1307/2013.

**CONSIDERATO** che successivamente all'emanazione del D.d.U.O. del 3 aprile 2017 n. 3692 il sopra riportato quadro normativo unionale e nazionale ha introdotto modificazioni per quanto concerne la tempistica e le modalità di presentazione della domanda unica di pagamento 2017.

**RITENUTO** pertanto necessario aggiornare il D.d.U.O. del 3 aprile 2017 n. 3692 alla luce della normativa sopra citata;

**ATTESO** che, per quanto non espressamente contemplato dalle allegato disposizioni si fa rinvio alle disposizioni unionali e nazionali;



## Regione Lombardia

---

**RICHIAMATE** le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

**RICHIAMATO:**

- Il VII Provvedimento Organizzativo 2016, approvato con DGR n. 5227 del 31.05.2016 che attribuisce la funzione di Dirigente della Struttura “Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA” a Roberto Carovigno;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013. “Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell’Organismo Pagatore Regionale;
- la DGR X/2923 del 19/12/2014 “Struttura, compiti e attribuzioni dell’Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014”;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura “Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA” individuate dalla DGR n. 4999 del 30.03.2016.

**DECRETA**

recepite le premesse,

1. di approvare le “Modifiche alle disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento 2017”, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di pubblicare sul BURL il presente decreto e di renderlo altresì disponibile sul sito web dell’Organismo Pagatore Regionale (link: <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

IL DIRIGENTE  
ROBERTO CAROVIGNO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## Allegato 1

### “MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2017” RIGUARDANTE I PAGAMENTI DIRETTI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI NELL’AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO ISTITUITI DAL REG. (UE) N.1307/2013.

Si riportano nella tabella che segue le modifiche/integrazioni all’allegato al D.d.u.o 03 aprile 2017 n. 3692 tenendo conto di quanto introdotto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n 807/2017 della Commissione del 11.05.2017, dal DM n. 2766 del 12.05.2017 e dalla Circolare AGEA prot. 41659 del 15.05.2017.

	TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO
	Disposizioni per la presentazione della Domanda Unica di Pagamento - allegato al D.d.u.o del 03 aprile 2017 n. 3692	
ART. 4. Finalità e termini di presentazione delle domande	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio. I principi generali della normativa unionale e nazionale stabiliscono che, qualora un termine scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2017 sono:</p> <p>a) domande iniziali: 15 maggio 2017; b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 31 maggio 2017;</p>	<p>Secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione UE e dal Decreto MiPAAF del 18 novembre 2014, n. 6513, la domanda unica deve essere presentata entro il 15 maggio.</p> <p>Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/807 del 11 maggio 2017 della Commissione stabilisce una deroga al Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2017.</p> <p>Il DM n 2766 del 12 maggio 2017, in applicazione di tale regolamento di esecuzione, dispone la proroga per la presentazione della domanda unica.</p> <p>Pertanto le date di presentazione delle domande previste per la campagna 2017 sono:</p> <p>a) domande iniziali: 15 maggio 2017, <b>prorogata al 15 giugno 2017;</b> b) <b>stralciato;</b></p>
ART 4.6. Presentazione tardiva - domanda unica iniziale	<p>Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, e della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2017 e, quindi, fino al 09 giugno 2017. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini</p>	<p>Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 e della Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al <b>10 luglio 2017</b>. In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.</p> <p>Il suddetto art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni qualora tali documenti siano determinanti ai fini</p>

	<p>dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al 09 giugno 2017, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>	<p>dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno e, quindi, fino al <b>10 luglio 2017</b>, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.</p>
<p>ART 4.7. Presentazione tardiva - domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2017; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2017, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 oltre il termine del 15 giugno 2017, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al <b>10 luglio 2017</b>; tale riduzione si applica a ciascun intervento modificato in aumento.</p> <p>Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del <b>10 luglio 2017</b>, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.</p>
<p>6.4. Trasferimento dei diritti all'aiuto</p>	<p>Ai fini del trasferimento titoli a norma degli art. 34 del reg. UE 1307/2013 e art. 25 del reg. UE 639/2014 si rimanda alla circolare AGEA ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016.</p>	<p>Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016 in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2017, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2017, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della <b>domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 luglio 2017</b>.</p> <p>Inoltre, si ribadisce che il trasferimento dei titoli deve avvenire mediante atto scritto registrato (v. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 114 del 17 ottobre 2006), firmato</p>

		dalle parti. Tale regola si applica anche a coloro che si avvalgono della disciplina transitoria di cui al paragrafo 5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.70 del 10 febbraio 2016. Conseguentemente, in caso di presentazione della scrittura integrativa è necessario che o la scrittura originaria o quella integrativa sia conforme al suddetto obbligo di registrazione.
--	--	---

**N.B.:** Si precisa che quanto previsto nei punti c), d), e), f) dell'art. 4 rimane invariato.